



Anagrafe TC/VI/Bc
24 febbraio 2026

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
NOTA OPERATIVA
n. 2/2026

La presente nota operativa annulla e sostituisce le seguenti note:

- la n. 11 del 4 settembre 2013
- la n. 1 del 4 aprile 2014
- la n. 2 del 23 gennaio 2015
- la n. 1 del 12 febbraio 2016
- la n. 3 del 14 marzo 2016
- la n. 4 del 28 giugno 2016
- la n. 5 del 12 agosto 2016.

IMPOSTA DI BOLLO: DISPOSIZIONI OPERATIVE
(aggiornamento)

Le istanze dirette al registro delle imprese scontano l'imposta di bollo.

Il sistema informatico utilizzato dall'utenza per la predisposizione delle pratiche destinate al registro delle imprese e al repertorio economico amministrativo (r.e.a.) permette l'indicazione dell'assolvimento o meno dell'imposta di bollo, indicando automaticamente la cifra sulla base della natura giuridica del soggetto obbligato alla comunicazione della notizia o all'iscrizione dell'atto.

Alcune tipologie di istanze, in seguito a normative specifiche, sono, però, soggette all'assolvimento di un'imposta di bollo la cui cifra non corrisponde a quella che, automaticamente, il sistema informatico propone. I casi sono di seguito descritti.

1. ATTO DI TRASFERIMENTO DI AZIENDA.

I contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda, redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, debbono essere iscritti nel registro delle imprese.

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E, del 3 aprile 2006, dispone che, nell'eventualità che un adempimento riguardi denunce, domande o atti relativi a operazioni tra soggetti per i quali l'imposta di bollo è dovuta in misura diversa, l'imposta è assolta secondo l'importo più elevato.

In tal caso, l'Ufficio è autorizzato a modificare le cifre relative all'imposta di bollo come di seguito indicato:

- *inserisce € 65,00 se il soggetto cessionario o cedente è una società di capitali o equiparate (consorzi, g.e.i.e., s.m.s., associazioni, fondazioni);*
- *inserisce € 59,00 se il soggetto cessionario o cedente è una società di persone e non intervengono società di capitali o equiparate;*
- *inserisce € 17,50 se il soggetto cessionario è una impresa individuale e non intervengono società di capitali o equiparate o società di persone;*
- *inserisce € 16,00 se cedente e cessionario sono soggetti "only r.e.a.", oppure soggetti non iscritti né nel registro delle imprese né nel r.e.a..*

2. SOCIETÀ COOPERATIVE.

Le società cooperative hanno l'obbligo di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

La precitata iscrizione deve essere richiesta compilando l'apposito quadro integrato nel modulo SI

per la produzione del modello C17, così come previsto dalla norma.

Il registro delle imprese cura la trasmissione al Ministero dello Sviluppo economico della domanda di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative.

Essendo l'istanza diretta a un soggetto diverso dal registro delle imprese sconta **una autonoma** imposta di bollo che, nello specifico, è di **€ 16,00**.

In tal caso, l'Ufficio è autorizzato a modificare le cifre relative all'imposta di bollo come di seguito indicato:

- **aggiunge € 16,00, per la trasmissione del modello C17, all'importo dovuto per l'istanza di iscrizione dell'atto costitutivo di una società cooperativa;**
- **inserisce € 16,00** quando l'utente compila l'apposito quadro integrato nel modulo S2 per la produzione dell'ex modello C17, non collegato a istanze dirette al registro delle imprese; inoltre, storna l'imposta di bollo inserita in maniera automatica dal sistema.

3. ATTI COSTITUTIVI E MODIFICATIVI DI SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO, SOCIETÀ COOPERATIVE E LORO CONSORZI.

Gli originali degli atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, società cooperative e loro consorzi sono esenti dall'imposta di bollo.

L'imposta è, peraltro, dovuta per le copie conformi indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. L'imposta prevista viene assolta tramite m.u.i.. Il m.u.i. comprende anche quella dovuta in relazione alla formalità da eseguire al registro delle imprese.

In tal senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate, Direzione regionale della Lombardia, integrando e specificando le precedenti note dell'Agenzia delle Entrate, direzione centrale normativa e contenzioso, prot. n. 954-185694/2004 e dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna, nota prot. n. 909-2854/2006, in relazione all'iscrizione e al deposito nel registro delle imprese di istanze presentate dalle società cooperative edilizie.

Le cooperative sociali, in quanto onlus, sono esenti dall'imposta di bollo.

4. CANCELLAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE CONTESTUALE AL DEPOSITO DELL'ATTO DI SCIoglimento SENZA LIQUIDAZIONE.

L'iscrizione di un atto di scioglimento e contestuale cancellazione di società di persone assolve l'imposta di bollo solo con il M.U.I..

Tutte le istanze in parola, pertanto, corrispondono l'imposta di bollo selezionando “bollo virtuale assolto all'origine” e aggiungono la dicitura “bollo assolto ai sensi del decreto 22/2/2007, mediante M.u.i.”.

La prassi suddetta è stata adottata, su sollecitazione di questo ufficio, a seguito della risposta della Direzione regionale della Lombardia, settore servizi e consulenza, dell'Agenzia delle Entrate con nota prot. n. 904-1048/2015 del 26 febbraio 2016.

Si coglie l'occasione per ricordare i casi particolari di seguito descritti.

A) ISCRIZIONE NEL REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO DI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO E AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE.

Dal 12 maggio 2012 sono entrati in vigore i decreti che disciplinano le nuove modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel r.e.a. dei soggetti che esercitano l'attività di agente o di rappresentante di commercio ed agente di affari in mediazione.

L'iscrizione nell'apposita sezione del r.e.a. prevede la presentazione di un'istanza che sconta l'imposta di bollo di € 16,00.

In tal senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate, direzione regionale Lombardia, con nota prot. n. 904 519/2013.

B) ATTI DI FUSIONE E DI SCISSIONE.

L'atto di fusione e/o scissione, ai fini del deposito nel registro delle imprese, segue le disposizioni relative alla tariffa allegata alla disciplina dell'imposta di bollo; pertanto, ogni adempimento è soggetto all'imposta di bollo. Il notaio può assolvere detta imposta tramite M.U.I. esclusivamente per l'istanza relativa alla società incorporante o di nuova costituzione.

Pertanto, solo l'ultimo deposito, ovvero, quello relativo alla società risultante dalla fusione e/o scissione o quello relativo alla società incorporante e/o beneficiaria esistente, assolve l'imposta di bollo tramite M.U.I.

Tutte le altre istanze corrispondono l'imposta di bollo “in entrata”.

In tal senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna, con nota prot. n. 909-

16099/2009.

*Il Dirigente dell'Area Anagrafica
Conservatore del Registro delle Imprese
dr.ssa Cristiana Elena Taioli*

NOZIONI GIURIDICHE

A. Glossario

Imposta di bollo: è un'imposta applicata alla produzione, richiesta o presentazione di determinati documenti.

B. Riferimenti normativi

- articolo 2556 codice civile;
- articolo 7/bis, comma 3, legge 24 giugno 2013, n. 71;
- decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
- decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- decreto ministeriale 22 febbraio 2007 – Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica;
- articolo 10, legge 23 luglio 2009, n. 99 - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
- decreto ministeriale 23 giugno 2004, pubblicato in G.U. n. 162 del 13 luglio 2004 – Istituzione dell'Albo delle Società Cooperative;
- decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 ottobre 2011 - Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel r.e.a. dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985 n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in vigore dal 12 maggio 2012;
- decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 ottobre 2011 - Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in vigore dal 12 maggio 2012;
- decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno;
- nota prot. n. 954-185694/2004, in risposta a interpello prot. n. 954-581/2004, dell'Agenzia delle Entrate, direzione centrale normativa e contenzioso;
- risoluzione Agenzia delle Entrate 17 giugno 2005, n. 79/E;
- nota prot. n. 909-2854/2006, in risposta a interpello prot. n. 909-435/2005, dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna;
- circolare Agenzia delle Entrate 3 aprile 2006, n. 11/E;
- nota prot. n. 909-16099/2009, in risposta a interpello prot. n. 909-851/2008, dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna;
- nota dell'Agenzia delle Entrate della Lombardia, in risposta a interpello prot. n. 904-809/2013;
- nota dell'Agenzia delle Entrate della Lombardia, in risposta a interpello prot. n. 904-519/2013;
- nota dell'Agenzia delle Entrate della Lombardia, in risposta a interpello prot. n. 904-699/2015;
- nota dell'Agenzia delle Entrate della Lombardia, in risposta a interpello prot. n. 904-1048/2015;
- provvedimenti sanzionatori adottati dall'Agenzia delle Entrate di Pesaro e Urbino del 18 febbraio 2013 e successivi di Forlì e Cesena, nonché di Biella;
- parere dell'Agenzia delle Entrate direzione centrale normativa, reso per consulenza giuridica esterna prot. n. 954-16/2015 del 16 maggio 2016;
- nota dell'Agenzia delle Entrate della Lombardia, in risposta a interpello prot. n. 904-756/2016;
- [nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 195114 del 19 settembre 2025.](#)